



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 14 Febbraio 2021

Prot. 038/21

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio DATTILO

Al Direttore Centrale per la Formazione
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Ing. Gaetano VALLEFUOCO

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott. Fabio ITALIA

Al Direttore Centrale per l'Emergenza il Soccorso
Tecnico e l'Antincendio Boschivo
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Ing. Guido PARISI

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: **Attività di mantenimento e re-training "compensata con ore a recupero obbligatorie"**
Richiesta sospensione e modifica della Circolare DCFORM prot. n. 3217 del 05.02.2021

La presente in riferimento alla Circolare DCFORM prot. n. 3217 del 05.02.2021 (qui allegata) avente ad oggetto "Attività di mantenimento e di re-training per le attività specialistiche e/o di specializzazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Ricognizione monte ore di straordinario per l'anno 2021".

A riguardo apprezziamo l'avvio di una ricognizione delle risorse necessarie all'effettuazione delle attività di mantenimento e re-training, ma la allegata Circolare contiene indicazioni in **parziale difformità dalla normativa vigente** e potenzialmente lesivi dei diritti di tutti i Vigili del Fuoco.

Più precisamente, pur condividendo in linea di massima il principio (per lo più difficilmente realizzabile allo stato attuale a causa della cronica e nota carenza di personale tale da rendere spesso difficile garantire addirittura il dispositivo minimo di soccorso) secondo cui l'attività di formazione, compresi i mantenimenti ed i re-training, dovrebbe essere svolta durante l'orario di lavoro, quanto affermato nella Circolare medesima, circa il **diritto a percepire la retribuzione straordinaria quale prerogativa esclusiva del personale formatore**, oltre a risultare in potenziale contrasto con le basilari normative di diritto del lavoro, **non trova riscontro alcuno** all'art. 2 della [Circolare prot. n. 37654 del 04.11.2015](#) menzionata.

Ancora, all'art. 2 della predetta Circolare, è espressamente previsto che l'organizzazione delle attività di mantenimento e re training sia fondata "**sull'individuazione di specifiche risorse economiche e strumentali**" senza, in alcun modo, neppure menzionare le parole formatori o istruttori e quindi senza differenziarne il sistema di pagamento.

Infine, nella medesima Circolare è esplicitamente indicato che le attività richiedenti, per esempio, la partecipazione di personale di più turni "**potranno essere autorizzate al di fuori dei turni di pertinenza, in servizio straordinario, da compensare con ore di recupero o con emolumenti accessori (...)** **secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 07.05.2008**" ovvero utilizzando in mancanza di budget l'istituto dell'accantonamento nella "Banca delle Ore" la cui scelta di utilizzo (pagamento successivo con il rifinanziamento del budget o recupero ore) spetta al dipendente, **ma tale ulteriore modalità è stata OMESSA nella circolare qui allegata.**

Difatti l'istituto della "recupero delle ore" citato nella allegata Circolare DCFORM non è una "modalità alternativa di ristoro" delle ore prestate in eccedenza della quale l'Amministrazione può disporre liberamente e in modo unilaterale.

La richiesta di "recupero delle ore" di lavoro prestate in eccedenza è una prerogativa esclusiva del lavoratore sulla base di espressa previsione di norme contrattuali certamente non derogabile da parte della Direzione Centrale per la Formazione.

Infatti, l'[art. 19 del D.P.R. 7 maggio 2008](#) prevede espressamente: **"Al dipendente che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario d'obbligo è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio. Su richiesta del dipendente, le predette ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, possono essere utilizzate come riposi compensativi, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi alla fruizione."** Si sottolinea inoltre che la frase "entro i limiti fissati dall'Amministrazione" non significa affatto (e non può in alcun modo significare) una qualsivoglia libertà in capo all'Amministrazione di, terminati per esempio i fondi in quel momento disponibili, imporre al personale di lavorare in orario straordinario gratuitamente ma impone che le prestazioni straordinarie oltre i limiti di budget **confluiscono in una "banca" in attesa di essere remunerate quando i fondi saranno disponibili o, in subordine e a scelta del dipendente per essere utilizzate come permessi recupero ore** (che è cosa diversa dalla illegittima obbligatoria previsione della Circolare della Direzione Centrale per la Formazione qui allegata).

Infine, pare opportuna una riflessione sui possibili effetti negativi che la allegata Circolare potrebbe portare alla Formazione in genere del Corpo nazionale.

È noto che la Formazione attualmente soffre molte criticità e in alcuni Comandi Provinciali VV.F. il personale addirittura non riesce neppure a svolgere gli obblighi re training in materia, per esempio, di T.P.S.S. (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario). Una materia quest'ultima che risponde in primis alla necessità di misure antinfortunistiche connesse agli obblighi datoriali per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) e la cui mancanza o non aggiornamento risulta essere potenzialmente negativa per gli operatori VV.F., per i Dirigenti VV.F. e per i cittadini cui i Vigili del fuoco sono quotidianamente chiamati a prestare soccorso.

Ora, è evidente che, non esistendo per i Vigili del fuoco alcun obbligo a lavorare in straordinario in cambio di "recupero delle ore obbligato e unilaterale" e non esistendo in capo all'Amministrazione alcun diritto/potere di imporre ai propri dipendenti di lavorare gratuitamente, potrebbe sempre più accadere, come già in passato, che diffusamente il personale non aderisca alle programmazioni dei mantenimenti e re training organizzate dalle Direzioni Regionali e dai Comandi Provinciali VV.F. con grave detrimento del livello generale del Corpo.

Tali immaginabili e catastrofiche conseguenze rischierebbero di ripercuotersi anche sulla sicurezza degli stessi Vigili del Fuoco, sulle eventuali responsabilità dei Dirigenti e, soprattutto, sull'efficienza del Servizio di Soccorso ai cittadini tutti.


In questo quadro poi, "discriminare" da parte della DCFORM il personale, operando un distinguo "sul diritto alla retribuzione" tra formatori e discenti non aiuta certamente.

Se risulta essere comprensibile e corretto che un formatore, impegnato nelle attività di mantenimento e re-training percepisca maggiori emolumenti accessori in funzione anche delle maggiori responsabilità, è altrettanto incomprensibile e scorretto che ai discenti venga imposto (*contra legem*) di lavorare in straordinario gratuitamente o obbligandolo a recuperare le ore prestate senza consenso previsto dalle norme contrattuali.

Tanto sopra premesso questa O.S. CO.NA.PO., considerato anche che l'attività di mantenimento e re-training è un cardine portante dell'efficienza e della professionalità del Servizio di Soccorso e della Sicurezza degli operatori VV.F., **chiede la immediata sospensione e modificazione della Circolare qui allegata in ossequio alla normativa vigente in materia.**

In attesa di urgente riscontro così come il caso richiede, si ringrazia anticipatamente e si fa riserva di ulteriori azioni sindacali se del caso.

Il Segretario Generale Aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini






Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Regionali ed Interregionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

E, per conoscenza: All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Alla Direzione Centrale per l'Emergenza il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo

Alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Oggetto: Attività di mantenimento e di re-training per le attività specialistiche e/o di specializzazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Ricognizione monte ore di straordinario per l'anno 2021.

Con riferimento a quanto riportato nella Lettera Circolare prot. n. 37654 del 04/11/2015, concernente il *Regolamento per la disciplina delle attività di mantenimento e di re-training per le attività specialistiche e/o di specializzazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*", si chiede a codeste Direzioni Regionali di determinare lo specifico monte ore di lavoro straordinario complessivo del fabbisogno formativo delle attività in oggetto indicate su base regionale.

Pertanto, si invitano le SS.LL. a compilare e trasmettere a questa Direzione Centrale, entro e non oltre il 28 febbraio p.v., l'allegato *file* in formato *excel*, ove dovranno essere riportati per ciascun Comando, nonché per ciascuna attività di mantenimento e di *re-training*, il relativo fabbisogno in ore di lavoro straordinario.

Si ribadisce, inoltre, quanto stabilito dall'art. 2 della Lettera Circolare in questione, l'attività di mantenimento e/o di *re-training* deve essere svolta obbligatoriamente dal personale nell'orario di lavoro, poiché **il ricorso al lavoro straordinario è prerogativa esclusiva del personale istruttore.**

Eventuali attività residuali di maggiore complessità, che richiedano la partecipazione contemporanea di personale discendente impegnato in più turni, potranno essere autorizzate al di fuori dei turni di appartenenza, **da compensare con ore di recupero.**

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)